



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 132

Data: 30/07/2025

Area Corpo di Polizia Locale

ORDINANZA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Assunta il giorno TRENTA del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTICINQUE da LATERZA DOMENICO DIRIGENTE AREA CORPO DI POLIZIA LOCALE.

Oggetto:

INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA N. 113 DEL 10.07.2025

IL DIRIGENTE

LATERZA DOMENICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE DI AREA
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che con Decreto sindacale n. 6/2025, si attribuiva allo scrivente l'incarico Direttore di Area Polizia Locale e Protezione Civile, conferendo, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 le relative funzioni di direzione di cui all'art. 107 del medesimo D.lgs.

Vista l'Ordinanza dirigenziale n. 113 del 10/07/2025 - DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "PALIO DELLE BOTTI GIOIA DEL COLLE" 8° EDIZIONE 2025 TROFEO "CITTÀ DEL PRIMITIVO" DAL GIORNO 02.08.2025 AL GIORNO 04.08.2025.

Ravvisata l'esigenza di integrare la succitata Ordinanza dirigenziale per regolare il traffico veicolare per consentire il corretto montaggio di una struttura legata all'esecuzione del predetto evento in Piazza Margherita di Savoia.

Visto

- **l'art. 37 comma 1 di cui al D.lgs. 285 del 1992, rubricato: "Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale"**, a mente del quale *"L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:*
 - *agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;*
 - *ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;*
 - *al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;*
 - *nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.*
- **art. 7 comma 1 di cui al D.lgs. n. 285 del 1992, rubricato: "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati"**, il quale statuisce che **"1.** Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

- **art. 107 di cui al testo Unico degli Enti Locali**, rubricato: *“funzioni e responsabilità della dirigenza”*, a mente del quale *“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli [97](#) e [108](#). 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo [50](#), comma 3, e dall'articolo [54](#).*
- **lo Statuto Comunale del Comune di Gioia Del Colle**

Visti e richiamati

- D.lgs. n. 285 del 1992.
- D.P.R. 495 del 1992.
- L. n. 241 del 1990.
- D.lgs. n. 267 del 2000.

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- DI INTEGRARE L'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 113 DEL 10.07.2025 istituendo il divieto di sosta e fermata temporaneo, e la sospensione temporanea della circolazione di tutti i veicoli, dalle ore 06:00 del giorno 31.07.2025 alle ore 11:00 del giorno 04.08.2025, in Piazza Margherita di Savoia e in Via Schiavoni.

AVVISA

- La presente Ordinanza entra in vigore con apposizione, lungo tutti i tratti di strada interessati dai lavori, in modo ben visibile, dell'opportuna segnaletica stradale, conforme alle prescrizioni previste nel vigente Codice della Strada, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale Sezione LL.PP.
- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
- Ex artt. 4 e 5 di cui alla L. n. 241 del 1990, Responsabile del Procedimento è l'Ispettore Superiore di Polizia Locale RESTA Francesco.
- La presente Ordinanza non sostituisce ulteriori provvedimenti propedeutici.
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge 1034/1971, presentare ricorso per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, **al Tribunale Amministrativo Regionale**, ovvero **Ricorso Straordinario al Capo dello Stato**, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, **entro 120 giorni** dalla sua pubblicazione.
- La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Gioia del Colle.
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Gioia del Colle.
- La presente Ordinanza revoca ulteriori precedenti provvedimenti.

Il Comandante della Polizia Locale
Comm. Sup. Dott. Domenico Laterza